NORME IN MATERIA DI PREVIDENZA PER GLI ADDETTI AI PUBBLICI SERVIZI DI TRASPORTO

Art. 10

Elenchi annuali di contribuzione

Nel periodo dal 1 al 15 aprile di ciascun anno, le aziende pubblicano, presso le rispettive direzioni di esercizio, l'elenco del personale iscritto al Fondo, indicando per ciascun agente l'ammontare degli emolumenti soggetti a contributo, corrisposti per l'anno solare precedente, separatamente per i titoli a), b), c) e d), contemplati nel precedente articolo 5, e complessivamente per gli altri titoli di cui allo stesso articolo. Un estratto del predetto elenco, con il conto dell'ammontare degli emolumenti soggetti a contributo, deve essere consegnato a ciascun dipendente. Nell'elenco sono altresi' indicate le somme dovute per contributi sul totale delle voci retributive imponibili nonche' le somme corrisposte al personale non soggette a contributo. Entro il 30 giugno dello stesso anno, le aziende devono trasmettere con modalita' telematiche all'Istituto nazionale della previdenza sociale l'elenco degli elementi accessori, di cui alla lettera d) del primo comma dell'articolo 5, che sono stati corrisposti al personale dipendente, solo se di nuova istituzione o modificati rispetto a quelli gia' portati a conoscenza dell'Istituto medesimo. In caso di omessa pubblicazione, l'Ispettorato del lavoro provvede a far dare esecuzione al disposto del primo comma di cui al presente articolo, ordinando al legale rappresentante dell'azienda di pubblicare l'elenco per un periodo non inferiore a quindici giorni. Ai fini della presente legge, l'ammontare delle retribuzioni da attribuirsi al personale delle aziende che abbiano omesso l'invio dell'elenco e' calcolato sulla base delle retribuzioni previste dai contratti nazionali di lavoro vigenti, avuto riguardo alla qualifica, al grado ed all'anzianita' di servizio acquisita da ciascun dipendente.

Versione in vigore dal 13 luglio 2011, tuttora in vigore · versione 7

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Norme in materia di previdenza per gli addetti ai pubblici servizi di trasporto
Estremi	Legge 29 ottobre 1971, n. 889
Capo	III — La contribuzione

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 24 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/norme-in-materia-di-previdenza-per-gli-addetti-ai-pubblici-servizi-di-1971/art-10-elenchi-annuali-di-contribuzione

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it